

ACCADEMIA MUSICALE MUSIKROOMS

Sede legale in Treviso (TV) – Via L. Pasteur, 38

Codice Fiscale 97318120157 e Partita IVA 03858310265

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita l'Associazione MUSICALE denominata:



“ACCADEMIA MUSICALE MUSIKROOMS APS”

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita in materia di ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore.

L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Treviso (TV) in Via L. Pasteur n. 38.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 3 – Principi e Scopo. Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività, delle seguenti attività di interesse sociale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 co.1 del d.lgs.n.117/2017 :

- Educazione, istruzione, e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa:

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art.5 comma 1;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativa alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità di interesse generale, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti sottoelencate attività:

- a. Promuovere la diffusione della cultura musicale, anche in connessione con altre forme di espressione artistica;
- b. Ideare organizzare e promuovere manifestazioni musicali e concertistiche atte a valorizzare le ricchezze storiche, artistiche, paesaggistiche del territorio, con particolare attenzione ai giovani musicisti e artisti in genere;
- c. Diffondere la cultura musicale e l'arte, ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere attraverso occasioni di incontro reali e attraverso mezzi di comunicazione tra persone ed enti e associazioni;
- d. Stimolare la collaborazione tra enti privati e pubblici sostenendo la creazione di progetti su



scala nazionale e internazionale finalizzati alla diffusione della cultura artistica e musicale;

- e. Organizzare eventi/manifestazioni artistiche, musicali, di danza, lettura, poesia, drammaturgia con l'intento di veicolare il messaggio di diffusione culturale artistica di promozione e valorizzazione sociale;
- f. Realizzare mostre, workshop, laboratori, seminari formativi, masterclass, corsi musicali individuali e di gruppo volti alla promozione della cultura della musica, premi musicali, dibattiti, film, documentari nel rispetto della persona e dell'ambiente in cui opera, organizzare concorsi musicali e artistici;
- g. Promuovere attività editoriali e pubblicistiche quali la pubblicazione di studi e ricerche, bollettini, editoriali;
- h. Gestire strutture fisse e mobili che possano fungere da "teatro/sede" di attività istituzionali, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione a titolo esemplificativo potrà porre in essere le seguenti attività:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi Sociali;
- aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire;
- acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle finalità statutarie;
- svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie.
- Esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e



anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse propri, dei volontari o di terzi, anche mediante donazioni, lasciti, contributi liberali per finanziare le attività istituzionali nel rispetto della trasparenza e correttezza.

L'Associazione si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti degli Enti a cui è affiliata.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.



Art.5 - Volontari

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro il limite e le condizioni previste da delibera assembleare. Sono vietati rimborsi forfettari.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e la malattia connesse allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso

terzi.

Art. 6 - Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.17 comma5, del D.LGS.117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art.36 del codice del Terzo settore

Art. 7 – Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. lo Statuto.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'Organo di Amministrazione



su domanda dell'interessato.

In caso di rigetto della domanda l'Associazione deve motivare la delibera di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni.

Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Sono previste due categorie di associati:

- i Soci Fondatori;
- i Soci Ordinari.

I "Soci Fondatori" sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

I "Soci Ordinari", persone o enti, sono coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare all'Assemblea con funzioni consultive e propositive.

Ogni associato ha un voto. Vigge il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati imprese o enti viene esercitato dal rappresentante



legale dell'ente/impresa.

Ogni associato, sempreché iscritto nel libro dei Soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiori di età, ha diritto di proporsi quale candidato negli organi dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche Sociali, elette dall'Assemblea dei Soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 8 – Doveri degli associati.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 20 gennaio di ogni anno.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi Sociali.

Gli associati, inoltre, sono tenuti a:

- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- utilizzare correttamente gli strumenti musicali e ogni altro fattore impiegato nell'attività, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi.

Gli associati potranno effettuare versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. Gli associati non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita



anche ricorrendo ai propri associati.

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni dei dati comunicati per poter aggiornare il Libro degli associati.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà all'Organo di Amministrazione di escludere l'associato. L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività Sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 9 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare, se maggiorenni, direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno;
- di esaminare i libri Sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione, che entro 20 giorni dalla richiesta, metterà a disposizione del richiedente i documenti



soprarichiamati;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.



Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a. Recesso a seguito dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- b. Decesso;
- c. esclusione
- d. Radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto;
 - morosità dell'associato; quando l'associato non versa la quota nei modi convenuti al punto 6 del predetto Statuto e, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Organo di Amministrazione;

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza e, comunque solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato il quale entro 8 giorni da tale comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva comunicazione.

La radiazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Il recesso, il decesso, l'esclusione e la radiazione degli associati devono essere comunicati nelle forme previste dalla normativa vigente del Terzo Settore.

La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo, ove nominato;
- L'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.



A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:



- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Nei casi previsti dalla legge l'Organo di amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 12 – L'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota Sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede Sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con avviso scritto, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, inviato a

ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.

Gli associati possono intervenire all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- nomina e revoca del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea stessa;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti;
- le linee generali del programma di attività per l'anno Sociale;
- l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'Articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del Bilancio Sociale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E' inoltre prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli Associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione, tenendo presente il principio della devoluzione.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea degli Associati.

Art. 13 – L'Organo di Amministrazione



L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, sempre e comunque in numero dispari.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Gli Amministratori eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

È fatto espresso divieto agli amministratori di ricoprire la carica di amministratore in altre associazioni affiliate alla medesima federazione.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta da almeno 2/3 dei propri componenti. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente. L'avviso di convocazione deve essere spedito, con lettera raccomandata, al



domicilio di ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche tramite e-mail con conferma del destinatario anche con lo stesso mezzo. La convocazione può essere effettuata, nel rispetto del principio di informativa, anche con altre modalità, decise dall'Organo di Amministrazione stesso.

In difetto di tali formalità e termini, l'Organo di amministrazione delibera validamente con la presenza della totalità dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- redige i programmi di attività Sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina le quote associative;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- predispone il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio Sociale;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;



- cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti di lavoro; conferisce mandati di consulenza, apre rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria e amministrativa dell'Associazione e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redige il programma delle attività dell'Associazione; nomina i responsabili per i vari settori dell'Associazione; cura il corretto svolgimento delle varie attività.

L'Organo di Amministrazione delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dagli associati per conto dell'Associazione e delibera in merito ai compensi da corrispondere agli associati che prestano la loro opera all'interno dell'Associazione per lo svolgimento di attività determinate.

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'anno Sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima Assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima Assemblea degli associati, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Organo.

Il componente dell'Organo di Amministrazione che nel corso dell'esercizio Sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni dell'Organo di Amministrazione stesso per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Conflitto di interessi dei Consiglieri

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente viene nominato dai componenti dell'Organo di Amministrazione, a maggioranza



semplice dei presenti e dura in carica tre anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.

La legale rappresentanza può essere affidata congiuntamente ad altro soggetto nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'associazione. Il Tesoriere aggiorna la contabilità cura incassi e pagamenti, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 15 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate unitamente a copia del relativo verbale.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi



di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti quando almeno un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito Albo.

Art. 17 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di controllo della revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, l'Assemblea nomina un organo di revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Se plurimo, all'interno dell'Organo così nominato l'Assemblea stessa ne sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.



E' compito del Presidente dell'Organo di provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina. L'Organo di Revisione resta in carica quanto l'Organo di Amministrazione e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 18 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori Sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 19 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo dei Soci, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo dei Soci nelle associazioni che hanno più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei Soci dell'Associazione, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 20 -Patrimonio e Risorse economiche.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è così costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:





- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) entrate derivanti da raccolte di fondi ai sensi degli art. 5,6,7 del codice del Terzo Settore;
- h) altre entrate compatibili con le finalità Sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

Art. 21 -Raccolta pubblica di fondi

Allo scopo di reperire i fondi necessari, l'Associazione potrà organizzare raccolte di fondi nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore.

Art. 22 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio Sociale dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.

In caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa.

La bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro

quattro mesi il 30 Aprile dalla chiusura dell'esercizio Sociale di ciascun anno. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede Sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche solidaristiche e di utilità Sociale.

Art. 24 - Libri sociali e diritto di consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss del codice del Terzo settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati;

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati;



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'associazione.



Art. 25 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alle disposizioni di cui all'articolo "Vincolo di giustizia" del presente Statuto se riguardano Soci tesserati. Negli altri casi, verranno sottoposti a un preventivo tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione regolarmente iscritto presso il Ministero.

Art. 26– Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida nel rispetto dei seguenti quorum costitutivi e deliberativi 50% degli associati presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 27 – Norme di rinvio e Completezza dello Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea del 01.03.2026

Il Segretario

IL Presidente

Andrea Vettoretti

Alice Guidolin

Andrea Vettoretti

Alice Guidolin



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Treviso

La presente fotocopia è conforme all'originale
qui depositato e registrato in data 25/03/2026
al N° 504 SERIE 3
con esatti € 200,00
PER IL DIRETTORE IL DELEGATO



IL FUNZIONARIO (*)
Luca Gualisco

Luca Gualisco

